



U.S.A.MI. - AERONAUTICA

Unione Sindacale delle Associazioni Militari - Aeronautica -

C.F. 94175040263 Associazione iscritta all'Albo A.P.C.S.M. Min. Difesa con n. 19

Tel. +39 06 56549117 www.usami-aeronautica.it

email: info@usami-aeronautica.it - segretario.nazionale@usami-aeronautica.it

Roma, 22/03/2023

Al Sig. **MINISTRO DELLA DIFESA**

On. Guido CROSETTO

Illustrissimo Ministro della Difesa,

premesso che l'Unione Sindacale delle Associazioni Militari - Aeronautica (U.S.A.MI. Aeronautica) è una associazione iscritta con il numero 19 all'albo delle associazioni professionali a carattere sindacale di militari istituito presso il Ministero della Difesa;

visto l'articolo 5 comma 3 lettera a) e c) legge n. 46/2022 che permette alle associazioni sindacali di militari di presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune;

visto l'articolo 1 comma 2 della legge 46 che permette alla scrivente associazione di rappresentare e tutelare gli interessi collettivi del personale in servizio e in ausiliaria;

viste le competenze delle associazioni sindacali militari previste dall'articolo 5 della legge n. 46/2022 e dall'articolo 4 del Decreto legislativo del 12/05/1995 - N. 195;

visto l'articolo 6 dello statuto dell'Unione Sindacale delle Associazioni Militari Aeronautica, che attribuisce al Segretario Nazionale il potere di rappresentanza verso terzi;

l'Unione Sindacale delle Associazioni Militari Aeronautica presenta le seguenti

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU

articolo 1 comma 15 bis D.L. 379/1987 e

articolo 6 bis comma 2 del D.L. 387/1987

“sei scatti sulla indennità di buonuscita e sulla pensione”

L'articolo 1, comma 15 bis del D.L. 379/1987 riguarda il personale militare delle FF.AA. e della Guardia di Finanza, e prevede un aumento pari a sei scatti stipendiali della base di calcolo della pensione e dell'indennità di buonuscita, nei casi di decesso, congedo per infermità e limiti di età.

La norma ora citata è stata successivamente estesa, a titolo oneroso e solo per il trattamento pensionistico, anche alle restanti ipotesi di congedo, con la contestuale introduzione per tutto il personale militare del relativo incremento contributivo (art. 4 comma 3 D.lgs. 165/1997).

Un istituto equivalente è previsto altresì per il personale della polizia ad ordinamento civile dall'articolo 6 bis, comma 1 del D.L. 387/1987, ed esteso con il successivo comma 2, anche a coloro che, pur non rientrando nelle fattispecie sopra indicate, si congedano dopo avere maturato almeno 35 anni di contributi e 55 di età anagrafica.

La disciplina relativa ai 35 contributi e 55 età anagrafica è stata quindi applicata in via estensiva anche alle forze di polizia ad ordinamento militare (carabinieri e g.d.f.) e al personale delle Forze Armate (cfr. *ex multis* C.d.S. Sent. n. 2833 del 20 marzo 2023, T.A.R. Piemonte Sez. N. 147 del 7 febbraio 2023).

Ciò premesso, **riteniamo di dover segnalare che un recente intervento del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Sicilia (Sent. n. 1329 del 29 dicembre 2022), nel trattare la predetta estensione normativa ha affermato, *obiter dictum*, che la disciplina di cui all'art. 1 comma 15 bis del D.L. 379/1987 (“sei scatti” FF.AA. e GdF), sarebbe stata abrogata dal codice dell'ordinamento militare.**

In tale pronuncia si afferma, invero, che pure essendo l'articolo 1 comma 15 bis del D.L. n. 379/1987 formalmente esistente, tale norma sarebbe stata implicitamente abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 872 del D.lgs. 66/2010; tuttavia, a ben vedere, la norma invocata ha abrogato l'articolo 11 della legge n. 231/1990, che aveva introdotto nel precitato comma 15 bis solo una integrazione/aggiunta testuale, mentre l'organo di

appello siciliano ha asserito che dall'abrogazione ora evidenziata sarebbe derivata altresì l'abrogazione del testo originario del comma in argomento.

Ma non basta.

La tesi dell'abrogazione totale cela una ulteriore conseguenza dannosa per i militari, ovvero il beneficio in questione verrebbe meno non solo sulla indennità di buonuscita ma anche sul trattamento pensionistico relativo alle altre ipotesi di congedo, che sono disciplinate con rinvio alla norma asseritamente abrogata (v. art. 4 D.lgs. 165/1997).

Pur nella consapevolezza che le pronunce giurisdizionali fanno stato solamente tra le parti, si sta alimentando tra il personale un diffuso timore che l'opinione del C.G.A. (già richiamata in alcune successive pronunce di primo grado) possa ripercuotersi su tutto il personale militare incluso quello già congedato.

Appaiono chiare le conseguenze che potrebbero derivare da questa opzione interpretativa: per tutti gli appartenenti delle FF.AA. di ogni grado e ogni ruolo, decurtazione del trattamento pensionistico, della indennità di buonuscita e recupero delle eventuali somme già percepite del personale collocato in congedo.

Non può sottacersi, oltretutto, che la privazione del beneficio in argomento produrrebbe una considerevole perdita erariale, giacché i militari avrebbero diritto alla ripetizione da parte dello Stato delle somme sottratte per la maggiorazione contributiva a loro imposta in virtù dell'art. 4, comma 3 del D.lgs. 165/1997, proprio per il godimento dei predetti aumenti periodici. Lo Stato dovrebbe inoltre corrispondere al personale interessato un aumento stipendiale a tutti i militari pari al valore dei relativi contributi oggi sottratti dal trattamento economico.

Ebbene, questa organizzazione sindacale ritiene che la tesi argomentativa su cui si argomenta, omette di considerare i presupposti normativi della delega legislativa sulla quale è stato emanato il Codice dell'Ordinamento Militare, e la natura giuridica dell'opera di codificazione normativa approvata nel 2010.

Ad avviso di U.S.A.MI. Aeronautica, la **chiara ed inequivocabile vigenza dei benefici in argomento si evince dall'esistenza formale dell'articolo 1 comma 15 bis del D.L. 379/1987, dai principi imposti dalla legge delega che ha legittimato l'emanazione del c.o.m., in virtù dei quali non era permesso al legislatore delegato di eliminare un diritto così rilevante (cfr. articolo 76 della Costituzione in relazione all'articolo 14 commi 14 e 15 della legge 28 novembre 2005, n. 246).**

Deve infine considerarsi il contesto sistematico normativo in cui si inseriscono le norme finora invocate, che ossequiano il principio di omogeneizzazione che da sempre caratterizza le forze armate e le forze di polizia, crisma che verrebbe inaccettabilmente violato dalla disparità di trattamento tra i due comparti.

Tutto quanto sopra premesso, ai sensi dell'articolo 5 comma a lettera a) della legge n. 46/2022, l'Unione Sindacale delle Associazioni Militari, U.S.A.MI. Aeronautica,

SEGNALA LE SEGUENTI INIZIATIVE

Voglia l'Ill.ma S.V. adottare ogni iniziativa utile affinché

- il personale militare sia rassicurato in merito alla corresponsione dei "sei scatti" di cui all'articolo 1 comma 15 bis del D.L. 379/1987 sul trattamento di pensione e sulla indennità di buonuscita, se necessario anche promuovendo un intervento governativo/parlamentare finalizzato all'approvazione di una norma di interpretazione autentica, che confermi la vigenza della norma ora menzionata e assicuri il diritto dell'inclusione dei precitati aumenti sulla base di calcolo della indennità di buonuscita e trattamento pensionistico;
- sia esteso a tutto il personale delle FF.AA. l'accesso al beneficio dei "sei scatti" nei casi di congedo anticipato con il requisito contributivo e anagrafico previsto dall'articolo 6 bis comma 2 del D.L. 387/1987 (almeno 35 anni di contributi e 55 età anagrafica);

Ai sensi dell'articolo 5 comma a lettera c) della legge n. 46/2022, l'Unione Sindacale delle Associazioni Militari, U.S.A.MI. Aeronautica,

CHIEDE

altresì di essere ascoltata dalla S.V. al fine di meglio rappresentare le questioni sopra esposte e per offrire un utile confronto/contributo sulle possibili e opportune soluzioni e valutazioni giuridico-amministrative.

Con osservanza.

Il Segretario Nazionale
USAMI - AERONAUTICA -
Enzo Trevisiol